

**DIREZIONE REGIONALE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO,
CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT**

Avviso pubblico

SPORT IN COMUNE

**Programma Straordinario per l'Impiantistica sportiva
(Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi 46 -50)**

Realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.



Premessa

La Regione Lazio intende dare impulso al sostegno e alla promozione della pratica sportiva ecosostenibile favorendo l'efficientamento energetico, l'adeguamento e la messa in sicurezza nonché la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti sul proprio territorio mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblico, emesso in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 1171 del 04/12/2025, recante "Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, comma 47. Programma straordinario per l'Impiantistica Sportiva – Annualità 2024/2025. Definizione dei settori di intervento, dei limiti massimi di finanziamento, delle modalità e dei termini per la presentazione delle proposte progettuali", in linea con il Testo unico dello sport (legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15) e con la legge regionale del 6 aprile 2009, n. 11 in materia di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti.

Le risorse attivate per gli interventi da finanziare nell'ambito del Programma Straordinario per l'impiantistica sportiva sono pari a 4.335.431,62 euro, allocate sugli esercizi finanziari 2024 e 2025, in virtù della variazione di bilancio di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 641 dell'8 agosto 2024.

Con Determinazione G18115 del 30/12/2024, a firma del Direttore della Direzione Regionale "Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport," la Regione, in virtù del Protocollo di intesa approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n. 540 del 18 luglio 2024, ha stabilito:

- di affidare a Sport e Salute Spa la gestione delle risorse destinate tramite avviso pubblico;
- di impegnare, perciò, a favore di Sport e Salute Spa le risorse sopra riportate;
- che Sport e Salute Spa provvederà all'emanazione e alla successiva gestione dell'avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi regionali in conto capitale in favore dei Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per interventi su impianti sportivi esistenti.

Art. 1

Destinazione dei contributi, modalità e limiti di finanziamento

1. Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ed è destinato ai **Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**, per interventi su impianti sportivi esistenti per le seguenti tipologie di lavori:
 - a) riqualificazione;
 - b) riconversione;
 - c) ammodernamento;
 - d) completamento impianti in disuso;
 - e) adeguamento tecnologico;
 - f) contenimento consumi energetici;
 - g) adeguamento alla normativa sulla sicurezza e relativa omologazione;
 - h) messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi della L.R. n. 11/2009;
 - i) eliminazione delle barriere architettoniche.
2. È esclusa dai contributi la realizzazione di nuove tensostrutture polifunzionali di cui all'art. 7 della L.R.n.14/2021 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali".
3. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione delle risorse stanziare, la suddivisione dell'importo di €. 4.335.431,62 verrà effettuata tra le cinque province (esclusa Roma Capitale) definite nella seguente Tabella 1:

TABELLA I – SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI PER AREA TERRITORIALE

Totale Risorse	Risorse finanziarie destinate alle Amministrazioni Locali (euro)		
	2024	2025	TOTALI
	2.265.431,62 €	1.225.000,00 €	3.490.431,62 €
	320.000,00 €	525.000,00 €	845.000,00 €
2.585.431,62 €	1.750.000,00 €	4.335.431,62 €	

Ripartizione per Province

PROVINCE	
Rieti	700.000,00
Viterbo	700.000,00
Città Metropolitana Roma Capitale (esclusa Roma Capitale)	1.535.431,62
Frosinone	700.000,00
Latina	700.000,00

4. a) **Per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti**, secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile (<http://dati.istat.it>), il contributo regionale attribuibile a ciascun soggetto beneficiario sarà fino all'80% dell'importo complessivo del progetto ammesso a contributo, fermo restando che la somma totale erogabile da Regione per il tramite di Sport e Salute Spa non potrà superare il tetto massimo di € 150.000,00.
b) **Per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti**, secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile (<http://dati.istat.it>) e per i Comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del D.Lgs. n. 267/2000, non è prevista, ai sensi dell'art.3, comma 153, della L.R.n.17/2016, come modificato dall'art.5, comma 1, lettera c), della L.R.n.13/2018 e dall'articolo 16, comma 15, lettera a), della L.R.n.8/2019, alcuna quota di compartecipazione a carico dei Comuni stessi, fermo restando che la somma totale erogabile da Regione per il tramite di Sport e Salute non potrà superare il tetto massimo pari a 150.000,00 euro.
5. La somma eccedente il contributo regionale è da considerarsi a carico del Comune beneficiario del medesimo contributo. La quota parte del quadro economico progettuale non coperta dal contributo regionale dovrà essere assicurata dal Comune beneficiario o attraverso risorse proprie, oppure attraverso l'accesso ad altri finanziamenti e/o contributi.
6. Le somme non utilizzate saranno ridistribuite da Regione Lazio secondo il criterio della ripartizione per provincia e riassegnate ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate;
7. Non potrà essere presentata, a pena di esclusione, domanda per lo stesso impianto sportivo che abbia beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni per la stessa tipologia di intervento. Per impianto sportivo si intende l'insieme di una o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva; la zona spettatori; il bar; i servizi igienici e le aree accessorie.

Art. 2**Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare progetti ed essere destinatari del contributo regionale tutti i **Comuni del Lazio con popolazione fino a 20 mila abitanti**. Nel caso di presentazione di un unico progetto da parte di più Comuni, gli stessi dovranno individuare al proprio interno il Legale rappresentante che procederà alla firma della documentazione a corredo della richiesta di finanziamento. In questo caso, inoltre, ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 7 seguente, si farà riferimento alla popolazione complessivamente rappresentata dall'insieme dei Comuni che hanno presentato un unico progetto.
2. Gli Enti di cui al precedente punto assumeranno il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento ammesso a finanziamento.
3. Ciascun Ente di cui al punto 1 può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo impianto sportivo. Nel caso di progetto presentato da parte di più Comuni, gli stessi non possono presentare ulteriori istanze singolarmente o tramite altre forme associative.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione delle domande

- I. La candidatura dovrà essere presentata dagli Enti di cui all'art. 2, punto 1, a pena di inammissibilità, attraverso la piattaforma informatica di Sport e Salute Spa, in un'apposita sezione dedicata all'avviso della Regione Lazio, raggiungibile dal link <https://bandi.sportesalute.eu/bandi/sport-in-comune-regione-lazio>, che sarà attivata a partire dalle ore 12:00 del giorno 31/03/2026, e fino alle ore 18:00 del giorno 30/04/2026.
1. Ciascun soggetto proponente, come indicato al precedente art. 2.3, può presentare una sola domanda di finanziamento relativa ad un solo impianto sportivo sito nel proprio territorio.
2. Lo schema di domanda è reperibile sulla piattaforma informatica di Sport e Salute di cui sopra e dovrà essere corredato dalla documentazione prescritta al successivo art. 4.
3. La procedura di candidatura è interamente guidata e consta delle seguenti fasi:
 - registrazione alla piattaforma ed acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
 - accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
 - download dell'Atto di Impegno da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dei Comuni o degli altri Enti di cui all'art. 2, punto 1, che risulteranno beneficiari del finanziamento;
 - caricamento degli allegati richiesti;
 - download del documento di riepilogo della candidatura autogenerato dalla piattaforma (Scheda di riepilogo) ed upload dello stesso con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.
4. Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta entro il termine di scadenza sopra indicato rimangono ad esclusivo rischio dell'Ente candidato. Pertanto, gli Enti sono tenuti ad avviare le attività di caricamento della documentazione con congruo preavviso rispetto alla scadenza prevista, proprio al fine di non incorrere nella impossibilità di completare la trasmissione entro il termine fissato.
5. Non sarà possibile il caricamento delle domande oltre il termine stabilito nel presente articolo 3.1.
6. Il corretto inserimento dei dati è a completa ed esclusiva responsabilità dell'Ente richiedente, sia nel caso di inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l'esclusione dalla procedura, sia in caso di disguidi tecnici attribuibili al sistema adottato dal richiedente, che comportassero un ritardo nella trasmissione della domanda entro i termini indicati.
7. L'Ente candidato non può rettificare e/o integrare il contenuto della domanda di partecipazione già presentata. È tuttavia consentita la presentazione, entro i termini di scadenza dell'avviso, di una nuova candidatura; in tal caso, il Comune procede ad eliminare nella piattaforma informatica la precedente candidatura.
8. La domanda deve riportare il nominativo del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
9. La domanda di finanziamento, che sarà generata automaticamente dall'applicativo informatico all'esito della compilazione dei dati identificativi e del caricamento dei relativi allegati, deve essere firmata digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto proponente.
10. I soggetti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e/o di carta di identità elettronica (CIE) e di una casella di posta elettronica certificata che sarà utilizzata per qualsiasi comunicazione di cui alla presente procedura. Ulteriori istruzioni sulle modalità di accesso saranno descritte in appositi documenti pubblicati nella stessa pagina di accesso alla piattaforma informatica di cui al precedente articolo 3.1.
11. Per le procedure di accreditamento, per le quali si rinvia alla pagina di accesso alla piattaforma

informatica, attivate oltre il quinto giorno antecedente il termine finale di cui al precedente articolo 3.1, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità di Sport e Salute Spa. Analogamente, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine finale di cui al precedente articolo 3.1, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche della piattaforma informatica riguardante la presentazione della domanda, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità di Sport e Salute.

12. Al termine delle attività di compilazione e di trasmissione della domanda di finanziamento per via telematica, l'applicativo informatico genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda, la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC del soggetto proponente e, ai fini della relativa protocollazione, della Regione Lazio.

Art. 4 **Documentazione**

- I. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione da caricare sulla piattaforma informatica di Sport e Salute Spa secondo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB:
- a) scheda relativa al rilascio del codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11, Legge 16 gennaio 2003 n. 3, attribuito in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 - b) Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute), se già in possesso, oppure qualora l'Ente non ne fosse in possesso, documentazione attestante la richiesta di assegnazione del Codice stesso;
 - c) atto di concessione, in caso di affidamento in gestione o concessione dell'impianto a terzi, che deve essere regolarmente registrato secondo la normativa vigente, indicante la durata della concessione stessa e il soggetto concessionario;
 - d) pareri acquisiti per l'approvazione del progetto, ivi incluso parere Coni (dove previsto);
 - e) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
 - f) progetto di fattibilità tecnica ed economica o progetto esecutivo completi di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, che disciplina i contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all'art. 41, debitamente datato e firmato con firma digitale da un tecnico abilitato;
 - g) perizia asseverata sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui al comma 1, lettera d) del successivo articolo 5;
 - h) quadro economico finanziario del progetto, sottoscritto digitalmente da un tecnico abilitato, con evidenziato il costo totale, il contributo richiesto e l'importo dell'eventuale quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto proponente;
 - i) relazione sintetica (max 2000 parole) digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante, che descriva il contesto sociale e territoriale nel quale insiste l'impianto sportivo, anche al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 7, relativo all'offerta di discipline sportive analoghe sul territorio limitrofo, al numero di utenti/atleti, all'attività di recupero e/o inclusione sociale, all'eventuale presenza di più organizzazioni, costituite in rete, che utilizzano lo stesso impianto sportivo. La relazione deve contenere inoltre la stima dei costi di gestione e manutenzione e relativa sostenibilità dell'impianto oggetto dell'intervento per il quale viene richiesto il finanziamento, su base annua e riferita ad un periodo di almeno cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento stesso, corredata della descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi. L'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati deve essere corredato da

- tavole illustrative ed elaborati tecnico- economici e dal programma attuativo degli stessi;
- j) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di essere in possesso, con riferimento all'impianto sportivo oggetto della domanda di finanziamento, del Piano di sicurezza (PS), redatto ai sensi dell'art. 19 del Decreto Ministeriale 18/03/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - k) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di non aver beneficiato di contributi regionali negli ultimi tre anni per lo stesso impianto sportivo e per la stessa tipologia di intervento e di rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative regionali, statali e comunitarie, afferente al medesimo intervento per cui si chiede, con la presentazione della domanda di finanziamento, il contributo regionale, salvo nei casi in cui sia espressamente prevista la possibilità di cumulo, fermo restando che l'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune beneficiario potrà essere reperita anche attraverso altre fonti di finanziamento e/o contributi, sia nazionali che locali, purché tali ulteriori finanziamenti si riferiscano a lavorazioni diverse da quelle finanziate con il contributo regionale, per il principio del divieto di sovrapposizione di due finanziamenti sulla medesima imputazione di spesa;
 - l) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che l'intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario e che l'impianto stesso non insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario.
Per impianto sportivo si intende l'insieme di uno o più aree, preposte allo svolgimento dell'attività degli atleti. Lo stesso può comprendere: lo spazio per la pratica sportiva, la zona spettatori, il bar, i servizi igienici e le aree accessorie.
 - m) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante contenente una espressa specificazione che il richiedente non incorra in uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36;
 - n) dettagliata documentazione fotografica *ante operam*, che consenta il confronto con lo stato *post operam*.
2. Oltre alla documentazione suindicata, dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Sport e Salute, in formato pdf, la deliberazione, o analogo atto amministrativo, di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica o della progettazione esecutiva e, nel caso di Comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del D.lgs. 267/2000, la dichiarazione debitamente firmata digitalmente del legale rappresentate del soggetto proponente che attesti tale stato.
 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma I, lettera e), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attestino l'utilizzo dell'impianto sportivo, in orario curricolare, da parte di ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio.
 4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma I, lettera f), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare la documentazione relativa ad accordi o convenzioni stipulate, della durata di almeno 24 mesi, che prevedano servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socioeconomico, o che abbiano situazioni di disabilità.
 5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma I, lettera g), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare una dichiarazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante in cui si attesti la localizzazione dell'impianto sportivo in aree periferiche o in aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016.
 6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione di cui all'art. 7, comma I, lettera h), i soggetti proponenti dovranno altresì presentare una dichiarazione debitamente firmata digitalmente dal rappresentante legale con cui si attesti quali discipline sportive paralimpiche vengono praticate presso l'impianto sportivo oggetto della domanda di finanziamento.

Art. 5

Requisiti di ammissibilità

1. I progetti pervenuti saranno sottoposti ad istruttoria di ammissibilità nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 241/90 e s.m.i., in particolare sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3;
 - b) legittimazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 2;
 - c) presenza della documentazione richiesta al precedente art. 4;
 - d) coerenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché alle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti sportivi, alla legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 e alla legge regionale del 6 aprile 2009, n.11;
 - e) sostenibilità economica dell'impianto sportivo per almeno cinque anni successivi alla realizzazione dell'intervento (Piano economico-finanziario di gestione di cui al comma 1 lettera i) art.4);
 - f) presenza di cofinanziamento da parte del richiedente, in relazione al costo complessivo del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 1 comma 4 del presente avviso.
2. Non saranno ritenute ammissibili le domande non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 1, oltre a quelle ricadenti in cause di esclusione esplicitamente disciplinate da singoli articoli del presente avviso.
3. L'istruttoria di ammissibilità formale dei progetti sarà effettuata da Sport e Salute Spa, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati nell'avviso pubblico, per la successiva trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 6.
4. La carenza documentale della domanda di partecipazione, ad esclusione di quella incidente sulla descrizione tecnica ed economica del progetto, può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. Pertanto, non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze documentali che non consentono l'individuazione tecnica ed economica del progetto.
5. A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità formale delle domande ricevute attraverso la propria piattaforma informatica, Sport e Salute trasmetterà l'elenco delle domande ammissibili alla Regione Lazio ai fini della sua approvazione e per la valutazione della Commissione tecnica di cui all'art. 6.
6. La Commissione tecnica provvederà a valutare i progetti trasmessigli, assegnando a ciascuna proposta un punteggio secondo i criteri di selezione indicati all'art. 7 del presente avviso, ed alla formulazione delle proposte di graduatorie finali dei soggetti ammissibili al contributo, di quelli ammessi fino alla concorrenza delle risorse economiche previste e l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

Art. 6

Commissione tecnica di valutazione

1. Con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport sarà istituita la Commissione tecnica di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art.7 e la formulazione delle graduatorie delle domande ammissibili.
2. La Commissione procede alla valutazione delle singole proposte di intervento, assegnando a ciascuna proposta un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri di selezione indicati alla successiva art 7, ed alla formulazione delle proposte di graduatoria provvisorie dei progetti ammissibili e finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per il presente bando e come individuate all'art.1.

Art. 7

Criteri e specifiche di valutazione e modalità per la formulazione delle graduatorie

1. Ai fini della valutazione dei progetti ammissibili alla concessione dei contributi regionali, le graduatorie previste nell'avviso pubblico saranno elaborate attribuendo a ciascun progetto un punteggio ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche di seguito indicate:

Criteri		Punt. max
a)	Interventi riguardanti impianti sportivi polivalenti (ossia uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di più attività sportive).	15
b)	Per i Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 20.000 abitanti Interventi che prevedano una quota di compartecipazione del soggetto richiedente maggiore rispetto alla quota minima dovuta del 20%: 1) Superiore al 20% e fino al 50 % 5 punti 2) Superiore al 50% e fino all'80% 7 punti 3) Superiore all'80% 10 punti	10
b)*	Per i Comuni con meno di 15.000 abitanti 1) Importo del progetto superiore ad €. 150.000 Punt. 10 2) Importo del progetto superiore a €. 90.000 e fino a 150.000 euro Punt. 7 3) Importo del progetto superiore a 50.000 euro e fino a 90.000 euro Punt. 5 4) Importo pari o minore a 50.000 euro Punt. 3	10
c)	Tipologia in cui ricade il progetto: 1) Interventi a sostegno dell'impiego di fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente; Punt. 15 2) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche Punt. 10 3) Adeguamento degli impianti esistenti alle norme di sicurezza Punt. 5	30
d)	Livello di elaborazione progettuale: a) Progettazione Esecutiva Punt. 10 b) Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Punt. 5	10
e)	Interventi riguardanti impianti sportivi pubblici che permettano l'accesso documentato, settimanale, in orario curricolare, ai ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per territorio (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).	10
f)	Interventi su impianti sportivi che prevedano, mediante apposita convenzione o accordo stipulato con il servizio competente del Comune, della durata di almeno 24 mesi, servizi e attività gratuite o a tariffa agevolata (50% di riduzione) per le persone che si trovino in stato d'indigenza e/o disagio socioeconomico, o che abbiano situazioni di disabilità (in tal caso occorre presentare documentazione formale di accordi o convenzioni).	10
g)	Interventi riguardanti impianti sportivi che insistono su aree periferiche e contribuiscano al recupero e all'inclusione sociale o aree oggetto dei fenomeni sismici avvenuti nel 2016 - (la valutazione terrà conto del contenuto della relazione di contesto sociale).	10
h)	Interventi su impianti sportivi presso i quali vengono praticate discipline paralimpiche	5

2. Con riferimento all'individuazione delle aree periferiche di cui ai Criteri di valutazione - lettera g) si precisa che saranno presi in considerazione per la Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) e per le altre province del Lazio i Comuni con una popolazione residente alla data del 31/12/2024 di almeno 15.000 abitanti. (cfr. <http://dati.istat.it/>)
3. In caso di ex-aequo la priorità sarà assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Sono ritenute ammissibili a contributo le proposte progettuali che nella graduatoria finale avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 60.

Art. 8

Approvazione e pubblicazione del Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Ai sensi del comma 49 dell'articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 e s.m.i., con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sarà

approvato il Programma straordinario per l'impiantistica sportiva sulla base della selezione delle proposte progettuali elaborate dalla Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport in recepimento dei risultati comunicati dalla Commissione tecnica di valutazione. Il Programma straordinario conterrà l'individuazione dei progetti ammissibili ordinati nelle graduatorie ripartite a loro volta nelle Aree territoriali, rappresentate nella Tabella I, di cui all'art. 1, con l'individuazione dei progetti finanziati in base alle risorse disponibili e l'elenco dei progetti esclusi dalle graduatorie per non aver raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.

2. La suddetta deliberazione di approvazione del Programma straordinario sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.lazio.it/cittadini/sport>, e varrà come notifica ai soggetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse ed ai soggetti esclusi.
3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, la Direzione regionale competente trasmetterà a ciascun Ente beneficiario apposito Atto di Impegno che dovrà essere restituito, debitamente compilato e firmato digitalmente con firma CADES (p7m), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata, pena la decadenza dal contributo.

Art. 9

Spese ammesse a contributo

1. Le spese ammesse a contributo, riconosciute ai soggetti beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria, sono quelle relative alle tipologie di intervento previste all'art. 1, comma 1, del presente avviso e indicate nel quadro economico-finanziario, redatto e approvato dal soggetto richiedente secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici. Saranno ritenute eleggibili a contributo, tutte le spese relative alle tipologie di intervento di cui all'art. 1.
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Nel caso in cui l'Ente operi in un regime fiscale che consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto, i costi da rendicontare vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non costituisce costo ammissibile. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per i progetti finanziati o cofinanziati è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario.
3. Non sono in nessun caso ammissibili:
 - le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - le spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023;
 - le spese conseguenti ad auto fatturazione;
 - l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ove recuperabile;
 - le spese sostenute in maniera non conforme alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici;
 - le spese non direttamente riconducibili al progetto o ritenute non appropriate;
 - i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale.

Art. 10

Obblighi e impegni

1. L'Ente beneficiario si impegna:
 - a) a restituire l'Atto di Impegno, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento ricezione dello stesso, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata;
 - b) a presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno - salvo eventuali proroghe motivate ed autorizzate - il Cronoprogramma procedurale delle attività dell'intervento finanziato;

- c) ad avviare entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei contratti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento finanziato ed a terminare i lavori, nel rispetto del Cronoprogramma procedurale delle attività, entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno stesso, salvo eventuali proroghe motivate ed autorizzate dalla Direzione Regionale competente e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e);
- d) a presentare la richiesta di saldo entro sei mesi dal fine lavori, salvo eventuali proroghe concesse dalla Amministrazione regionale, corredata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalle relative quietanze. Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dall'Ente beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Tutte le fatture dovranno essere regolarmente pagate e riportare il codice CUP, assegnato al progetto, che deve essere trascritto anche nei documenti di pagamento a far data dall'avvenuta comunicazione della concessione del finanziamento da parte della Regione. Nel caso in cui il CUP non fosse presente per mero errore materiale, il beneficiario è tenuto a rendere in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP. Non sono ammessi pagamenti in contanti;
- e) a realizzare le opere in conformità al progetto approvato e ammesso a contributo, salvo eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale. In ogni caso eventuali modifiche richieste, anche in diminuzione rispetto al progetto presentato in sede di richiesta del finanziamento, per una quota percentuale dei lavori comunque inferiore al 50% del totale ammesso a contributo, non dovranno alterare i presupposti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi assegnati in fase di ammissione al finanziamento, sulla base dei criteri di cui al presente avviso pubblico;
- f) a redigere eventuali adeguamenti e/o modificazioni del progetto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma, strettamente necessari alla realizzazione dell'Intervento, nel pieno rispetto dell'art. 120 del Codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, previa presentazione di apposita istanza adeguatamente motivata e successiva approvazione della stessa;
- g) ad apporre, in evidenza all'ingresso dell'impianto sportivo oggetto del contributo regionale, una targa in formato A5, realizzata in plexiglass, sulla quale sia riportato il logo della Regione Lazio e la dicitura:

SPORT IN COMUNE

Legge regionale del 24 dicembre 2010, n. 9, art. 2, commi dal 46 al 50.

Impianto ristrutturato con il contributo della Regione Lazio.

Art. 11

Modalità di erogazione del contributo e controlli

1. I lavori previsti dai progetti dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, salvo eventuali proroghe motivate e autorizzate dall'Amministrazione regionale.
2. Sport e Salute provvederà all'erogazione del contributo in favore degli Enti beneficiari, ai sensi della legge regionale del 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento Regionale n. 11 del 22 Aprile 2020, come modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 26 gennaio 2021, del presente avviso pubblico e dell'Atto di Impegno, a seguito della presentazione di una o più richieste di pagamento da parte del soggetto beneficiario con le modalità di cui all'Allegato I del suddetto Regolamento Regionale.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con i relativi interessi maturati.
Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione del contributo regionale non saranno riconosciuti ai fini della liquidazione.
3. Le attività amministrative contabili e i controlli per l'erogazione del contributo regionale secondo

le modalità di cui al comma 2 sono svolte da Sport e Salute Spa in collaborazione con la Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema audiovisivo e Sport.

4. L'eventuale realizzazione del progetto per un importo minore di quello ammesso a contributo comporta una riduzione proporzionale del contributo stesso.
5. L'incompleta realizzazione dei lavori in misura superiore al 50% del totale ammesso a contributo comporterà la revoca totale del contributo stesso; in tal caso si procederà alla richiesta ai soggetti destinatari del contributo della restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, così come stabilito nel successivo art. 12.

Art. 12

Decadenza e revoca del contributo

1. La decadenza dal contributo concesso è disposta con atto del Direttore regionale competente in materia di sport.
2. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del contributo in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui al precedente art. 10 e di seguito riportati:
 - a. mancata restituzione dell'Atto di Impegno, debitamente sottoscritto, entro 15 giorni dal ricevimento, salvo eventuale proroga concessa dietro istanza tempestivamente presentata e debitamente motivata;
 - b. mancato rispetto delle disposizioni di cui all' Atto di Impegno sottoscritto dall'Ente beneficiario;
 - c. mancata presentazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno - salvo eventuali proroghe motivate ed autorizzate – del Cronoprogramma procedurale delle attività dell'intervento finanziato;
 - d. mancato rispetto del termine di avvio delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'affidamento dei contratti pubblici finalizzati alla realizzazione dell'intervento finanziato entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - e. mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori previsti dal progetto ammesso a finanziamento entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, salvo eventuali proroghe motivate e autorizzate dall'Amministrazione regionale e salvo quanto previsto al precedente articolo 10, lett. e) per quanto concerne le eventuali variazioni progettuali approvate dall'Amministrazione Regionale;
 - f. mancata presentazione della domanda di saldo entro la data stabilita nell'Atto di Impegno, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall'Amministrazione regionale, corredata da giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili equivalenti) relativi agli interventi realizzati, accompagnati dalle relative quietanze;
 - g. opere realizzate non in conformità al progetto approvato e ammesso a contributo, fatte salve eventuali variazioni autorizzate dall'Amministrazione Regionale.
3. L'Ente beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione relativa ad errori o omissioni che possano dar luogo a revoca o riduzione del finanziamento.
4. Sarà cura di Sport e Salute Spa, in collaborazione con la Direzione Regionale competente, in caso di revoca totale o parziale del contributo concesso, procedere al recupero delle somme già liquidate.

Art. 13

Informazione sul trattamento dei dati

1. Nell'ambito dell'esecuzione del presente Avviso, Sport e Salute tratterà i dati personali ai quali avrà accesso in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,

segnatamente del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per le finalità e nelle modalità descritte all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà resa al momento dell'accesso alla Piattaforma.

Art. 14 **Norme generali e controversie**

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso pubblico si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 15 Informazioni

2. Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica sono reperibili sulla piattaforma informatica di Sport e Salute Spa raggiungibile dal link <https://bandi.sportosalute.eu/bandi/sport-in-comune-regione-lazio>
3. Sulla medesima piattaforma saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche e integrazioni dell'Avviso, della domanda e degli altri allegati entro e non oltre il termine di 7 gg. antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. È quindi onere di ogni partecipante controllare i suddetti mezzi di pubblicazione fino alla scadenza del termine sopra indicato, al fine di acquisirne la dovuta conoscenza.
4. Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 comma 12, le eventuali richieste dovranno essere formulate all'indirizzo di posta elettronica/PEC sportcomunelazio@cert.sportosalute.eu.
5. Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è: Massimo LAURI

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma informatica di Sport e Salute S.p.A. di cui all'art. 15 sopra riportato, dal quale è possibile scaricare il testo integrale dell'atto ed i relativi allegati.